

Brevi osservazioni sul criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori

di Andrea Poddighe

SOMMARIO: 1. Premessa: il reddito per le imprese minori – 2. Il principio di competenza nella dottrina contabile – 3. Il principio di competenza nel diritto tributario – 4. Brevi osservazioni sul criterio di cassa per le imprese minori: la capacità contributiva nell'epoca della crisi economica

1. Premessa: il reddito per le imprese minori

Dal 2017 il reddito d'impresa delle "imprese minori"¹ è "costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa".

A fronte di ciò, viene abolita la variazione delle rimanenze come elemento del reddito imponibile.

L'art. 66 Tuir, così come novellato dalla legge di bilancio per il 2017, tuttavia, non sposa appieno il criterio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese minori: i componenti di reddito pluriennali (plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ammortamento, canoni di *leasing*), il reddito da autoconsumo, le perdite su crediti e su beni strumentali e i proventi immobiliari continuano a essere determinati sulla base del principio di competenza.

La riforma ha lo scopo di agevolare le imprese minori in un momento di crisi economica: l'applicazione (ancorché parziale) del criterio di cassa per determinare il reddito d'impresa, infatti, dovrebbe consentire alle imprese in difficoltà di corrispondere le imposte su una ricchezza effettiva, perché materialmente percepita.

La novella legislativa rappresenta l'occasione per fare il punto su una tematica più volte affrontata dalla dottrina relativa alla maggiore coerenza al principio di capacità contributiva del criterio di cassa rispetto a quello di competenza ai fini

¹ L'art. 66 Tuir definisce le imprese minori come i soggetti (imprese individuali, società commerciali di persone, enti non commerciali) in regime di contabilità semplificata. L'art. 5, c. 1-bis, D.Lgs n.446/1997 prevede che tale regime abbia valore anche ai fini dell'Irap.

della determinazione del reddito d'impresa, quantomeno nei periodi di crisi economica.²

Sul punto si è perfino avanzata l'ipotesi di fondare la tassazione dell'impresa sul c.d. "reddito liquido" inteso quale "differenza liquida positiva pari al risultato del confronto algebrico delle disponibilità liquide alla fine del periodo di imposta con le disponibilità liquide all'inizio del periodo di imposta (...)"³.

Secondo questa proposta anche i ricavi e i costi pluriennali concorrerebbero a determinare il reddito d'impresa al momento della percezione o del pagamento. Inoltre, i finanziamenti dei terzi aumenterebbero il reddito d'impresa diminuendolo poi all'atto della restituzione. Viceversa, l'ingresso di capitale proprio non genererebbe alcun incremento di reddito, come il rimborso ai soci o la fuoriuscita dei beni dall'impresa della persona fisica o dell'ente non commerciale. Infine, la differenza liquida negativa sarebbe riportabile a nuovo.

Quindi, con il magazzino sparirebbero le plusvalenze, le sopravvenienze e gli ammortamenti.

Tale tesi è stata accolta come "la scelta più corretta anche sul piano della coerenza costituzionale con il principio di capacità contributiva, implicando di fatto l'adozione di un sistema di tassazione basato sulla valorizzazione degli incassi effettivi e delle spese realmente sostenute". La medesima dottrina è comunque dell'avviso di perpetuare l'applicazione del principio di competenza come deroga alla "effettività del principio di cassa" laddove vi siano esigenze di precisione che si manifestano "solo in presenza di determinate condizioni di complessità dell'impresa"⁴.

² Il criterio di cassa si caratterizza per essere connotato da una marcata materialità come effettiva riscossione del denaro (o dei beni).

Viceversa, il criterio di competenza attiene, essenzialmente, alla percezione del reddito come acquisizione del diritto di credito o di debito (su questi aspetti si veda A. CARINCI, *Il fattore temporale nell'imposta sui redditi: tra disciplina e definizione delle ipotesi categoriali e del reddito complessivo*, Riv. Dir. Fin., 2000, pag. 618 e ss.).

³ M. Versiglioni, *Il "reddito liquido": lineamenti, argomenti ed esperimenti*, Riv. Dir. Trib., 2014, pag. 741.

⁴ R. Lupi, in R. Lupi - M. Versiglioni, *Il "reddito liquido" e la relativizzazione del principio di competenza*, in Dialog. Trib., 2015, pag. 407.

2. Il principio di competenza nella dottrina contabile

Il principio di competenza economica esiste, *de facto*, da mezzo millennio⁵. Da un punto di vista aziendalistico, esso è strettamente correlato alle cosiddette “scritture di assestamento”, ossia alle scritture di “integrazione” e di “rettifica” che devono essere operate a fine esercizio per la corretta determinazione del reddito “di periodo”.

Si può quindi far coincidere il sorgere del principio con le prime rilevazioni degli assestamenti, già presenti nella prassi contabile, per l'appunto, dal XVI secolo. Al riguardo, il primo studioso che ha introdotto gli assestamenti di fine esercizio (in particolare le rimanenze di magazzino) è stato Angelo Pietra⁶, mentre altre scritture (in particolare i ratei e i risconti, anche se non venivano chiamati in questa maniera) sono state poi illustrate nel volume di Lodovico Flori⁷.

Con la crescita dimensionale delle aziende e, soprattutto, con il complicarsi dell'operatività delle combinazioni produttive, nei secoli successivi si sono progressivamente aggiunte ulteriori scritture di fine periodo (come gli accantonamenti a fondi rischi e fondi spese future e gli ammortamenti dei beni pluriennali).

⁵ A. Amaduzzi, *I bilanci di esercizio delle imprese*, Utet, Torino, 1974; F. Besta, *Corso di ragioneria professato alla classe di magistero nella R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia*, Parte prima, *Ragioneria Generale*, Volume I, Coi tipi dei Fratelli Visentini, Venezia, 1891; CNDC-Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, *Principi contabili. Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati*, Documento n. 1, Giuffrè, Milano, 1975; F. De Gobbis, *Il bilancio delle società anonime*, Società Editrice Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli, 1925; L. Flori, *Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo esemplare*, per Decio Cirillo, Palermo, 1636; P. Onida, *Il bilancio delle aziende commerciali. La determinazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1935; A. Pietra, *Indirizzo degli economi, ossia ordinatissima istruttione da sregolatamente formare qualunque scrittura in un libro doppio; aggiuntovi l'esemplare di un libro nobile col suo giornale, ad uso della congregation cassinese, dell'ordine di S. Benedetto. Con due tavole, l'una de' capitoli, et l'altra delle cose più degne, a pieno intendimento di ciascuno. Opera nuova, non meno utile che necessaria, a Religiosi, che vivono delle proprie Rendite, & ad ogni Padre di Famiglia, che si diletta del Libro Doppio*, per Francesco Osanna, Mantova, 1586; F. Villa, *La contabilità applicata alle Amministrazioni private e pubbliche, ossia elementi di scienze economico-amministrative applicate alla tenuta dei registri, ed alla compilazione e revisione dei rendiconti*. Opera divisa in due parti. Parte prima, presso l'Editore-Librajo Angelo Monti, Milano, 1840; F. Villa, *Elementi di amministrazione e contabilità*, Bizzoni Eredi di Pietro, Pavia, 1850; G. Zappa, *Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni*, Società Editrice Libreria, Milano, 1910.

⁶ A. Pietra, *Indirizzo degli economi (...)*, Mantova, 1586.

⁷ L. Flori, *Trattato del modo di tenere il libro doppio (...)*, Palermo, 1636.

In Italia già da metà Ottocento in avanti sono apparsi importanti trattati con un'ampia disamina sulle valutazioni⁸ e dal Novecento centrati anche in particolare sul bilancio di esercizio⁹. Tuttavia, anche se risulta implicitamente e talvolta si ritrova in queste opere il concetto di "competenza economica", in nessuna di esse tale principio viene trattato ed illustrato, come se esso dovesse considerarsi un fatto congenito alla valutazione e non necessitasse quindi di spiegazioni.

D'altro canto, anche dal punto di vista della disciplina legale del bilancio, il legislatore ha introdotto specifici criteri di valutazione solo nel codice civile del 1942 ma senza fare alcun riferimento ai principi e postulati di bilancio (prudenza, competenza, etc.), i quali sono stati recepiti dal nostro ordinamento solo con l'attuazione della IV direttiva Cee nel 1991.

In altri termini, anche se il principio di competenza era ben noto agli addetti ai lavori ed era regolarmente applicato nei bilanci delle aziende già da molto tempo, dal punto di vista legislativo, esso è assunto tra i principi-base per la redazione del bilancio solo in tempi relativamente recenti.

D'altro canto, il principio della competenza economica è strettamente correlato alla dinamica e all'interrelazione "costi-ricavi" ed il conto economico è stato solo di recente disciplinato dal legislatore.

Difatti, il codice civile del 1942 prevedeva la disciplina del prospetto di Stato patrimoniale – contenente attivo, passivo e netto – mentre quella del conto economico (denominato "conto dei profitti e delle perdite") è stata inserita nel codice soltanto con la L. 7 giugno 1974, n. 216.

Ecco che l'art. 2425 *bis* c.c. originariamente recitava: "il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio", richiamando così, ma ancora una volta solo indirettamente, il principio di competenza economica.

Tale contesto ha fatto sì che solo a partire da quegli anni gli scritti sul bilancio iniziassero a contenere espliciti richiami e, soprattutto, illustrazioni del principio di

⁸ F. Villa, *La contabilità applicata* (...), Milano, 1840; F. Villa, *Elementi di amministrazione e contabilità*, Bizzoni Eredi di Pietro, Pavia, 1850; F. Besta, *Corso di ragioneria* (...), Venezia, 1891.

⁹ G. Zappa, *Le valutazioni* (...), Milano, 1910; P. Onida, *Il bilancio delle aziende commerciali* (...), Milano, 1935.

competenza economica.

In ogni caso, dagli anni '70 del Novecento il principio di competenza economica è stato chiaramente nominato tra i "postulati del bilancio" dei principi contabili e, dal punto di vista legislativo, come si è detto, è stato inserito nel disposto della IV direttiva Cee del 1978, recepita in Italia con D.Lgs n.127 del 9 aprile 1991.

Da questo momento, l'art. 2423-bis¹⁰ dispone che nella redazione del bilancio "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento" nonché "dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".

La norma, invero, si presenta estremamente lacunosa perché non fornisce alcuna definizione del concetto di competenza e nulla dice su come si debba attuare la correlazione tra costi e ricavi.

La qualificazione dei principi viene pertanto demandata ai principi contabili nazionali e internazionali¹¹.

Premesso che del principio di competenza si fa già menzione nel documento n. 1 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC, 1975), attualmente esso trova collocazione negli OIC 11 e 15 nonché nel *Framework* dei principi contabili internazionali e nello IAS 18.

Dall'insieme dei suddetti documenti emerge che i principi contabili nazionali rappresentano il fenomeno della competenza in modo non dissimile dai principi contabili internazionali¹².

Infatti, per entrambi esso è uno dei postulati fondamentali ai fini della redazione del bilancio.

La prassi internazionale e la prassi interna spono la visione anglosassone¹³ della competenza per la quale i ricavi rilevano in base al principio di realizzazione e i costi in base a quella di correlazione degli stessi con i ricavi. Correlazione che si

¹⁰ Art. 3, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

¹¹ E. Santesso-U. Sòstero, *Principi contabili per il bilancio d'esercizio*, 2016, Egea, p. 49.

¹² M. Caratozzolo, *Il Bilancio di Esercizio*, Giuffrè, 1998, p. 140.

¹³ U. Sòstero, *Il postulato della competenza economica nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, 1998, p. 112.

può attuare anche in via indiretta¹⁴.

Andando al fondamento del principio di competenza, senza puntualizzare le sue varie declinazioni, si può affermare che esso rappresenti la conseguenza della suddivisione della vita dell'impresa in periodi amministrativi. In termini economico-aziendali la vita d'impresa è la gestione, ossia l'insieme unitario nel tempo e nello spazio delle operazioni che si susseguono dalla costituzione dell'azienda sino alla sua cessazione, l'insieme delle operazioni riferibili ad un determinato periodo amministrativo è denominato "esercizio".

È noto che l'utile (o la perdita) dell'impresa si apprezzi con certezza al termine della vita della stessa¹⁵ come differenza tra le entrate monetarie derivanti dalla cessione delle produzioni allestite e le uscite per gli acquisti dei fattori produttivi¹⁶.

Tuttavia, l'esigenza di controllo dell'andamento aziendale, la necessaria distribuzione dei dividendi e la stessa logica del sistema tributario che impongono di rilevare periodicamente il risultato d'esercizio, hanno obbligato le scienze aziendali a individuare le più idonee forme di rilevazione contabile al fine di determinare un risultato di esercizio il più vicino possibile a quello "reale"¹⁷.

In altri termini, il principio di cassa è maggiormente idoneo ad individuare il reddito totale e il capitale dell'intera vita dell'impresa poiché nell'ambito della vita di impresa le entrate e le uscite monetarie complessive rappresentano la manifestazione numeraria di tutti i ricavi e tutti i costi. Quando, invece, si rende necessario spezzare artificialmente l'insieme unitario delle operazioni di gestione della vita dell'impresa diviene fondamentale utilizzare il principio di competenza economica, che ha lo scopo di individuare il concorso dei costi e dei ricavi alla formazione del reddito dei singoli esercizi.

Se da un lato è agevole individuare il concorso delle operazioni di gestione che

¹⁴ E. Santesso - U. Sòstero, *Principi contabili per il bilancio d'esercizio*, 2016, Egea, p. 52.

¹⁵ P. Onida, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione*, Giuffrè, 1940, p. 45.

¹⁶ U. Sòstero, *Il postulato della competenza economica nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, 1998, p. 3.

¹⁷ Negli anni '40 Onida si esprimeva così: la ricerca della "reale situazione dell'azienda o del patrimonio" è "un'entità tanto potente quanto misteriosa, avente sede nell'umana coscienza e dominante interamente le valutazioni di bilancio" (P. Onida, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione*, Giuffrè, 1940, p. 6).

iniziano e si concludono nell'ambito di uno stesso periodo amministrativo, altrettanto non può dirsi per il concorso delle operazioni che al termine del periodo amministrativo non si sono ancora concluse. Ed è proprio con riferimento alle operazioni in corso di svolgimento al termine dell'esercizio che si esplica il ruolo affidato al principio di competenza economica che consiste nell'attribuire i componenti di reddito ai diversi esercizi e nel determinare al termine di ogni esercizio il capitale ed il reddito d'esercizio dell'impresa¹⁸.

3. Il principio di competenza nel diritto tributario

Com'è noto, è solo con la L. 9 ottobre 1971, n.825¹⁹, attuata con i DPR nn. 597 e 598 del 1973 relativi, rispettivamente, all'introduzione dell'Irpef e dell'Irpeg, che si adegua il principio della competenza economica all'imposizione sull'impresa.

Nonostante la delega fosse molto netta, a fronte di un generale richiamo al principio della competenza, l'imputazione della singola componente del reddito non avveniva seguendo la prassi contabile nazionale, anche perché la norma tributaria

¹⁸ E. Santesso - U. Sòstero, *Principi contabili per il bilancio d'esercizio*, 2016, Egea, p. 44.

¹⁹ All'art. 2, c. 1, pt. 16, L.D. 9 ottobre 1971, n. 825 si disponeva, per i soggetti Irpef, che il reddito derivante dall'esercizio delle imprese dovesse essere determinato "secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo". Il successivo art. 3, pt. 5, richiamava tale principio anche per i soggetti Irpeg.

Per la Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei Deputati sul disegno di legge delega, il richiamo al principio di competenza implicava "il tacito invito a ricorrere alla dottrina economico-aziendale per le interpretazioni di un testo di legge che può essere solamente generico" (riporta il contenuto della relazione della Commissione G. Tinelli, *Il reddito di impresa nel diritto tributario. Principi generali*, Giuffrè, 1991, p. 234). Sul punto la relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge (punto n. 13) che ha preceduto l'introduzione della L. delega, art. 2, pt. 16 del 1971 specificava che la determinazione del reddito di impresa doveva adeguare il reddito imponibile "a quello effettivamente prodotto" così implicitamente rinviando ai principi contabili. La relazione è citata in G. Nanula, *Il principio di competenza economica nella tassazione del reddito di impresa*, in Riv. Dir. fin. Sc. Fin., 1986, I, p. 217 e ss. nota 12. Su tale argomento si veda Si veda G. Falsitta, *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nella riforma dell'imposta sulle società (IRES)*, in *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili* a cura di R. Rinaldi, Giuffrè, 2004, p. 28; A. Cicognani, *L'imposizione del reddito d'impresa*, Padova, 1980, p. 141; A. Carinci, *Il fattore temporale nell'imposta sui redditi: tra disciplina e definizione delle ipotesi categoriali e del reddito complessivo*, Riv. Dir. Fin., 2000, pag. 618 e ss.; G. Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario* diretta da F. Tesaro, Torino, 1994, Vol. II, pag. 525; A. Cicognani, *Il principio di competenza nel T.U. con particolare riguardo all'art. 75*, in AA.VV. *Il reddito di impresa nel nuovo Testo Unico*, Padova, 1988, p. 567 e ss.; F. Tesaruo, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA.VV. *Commentario al Testo Unico sulle imposte sui redditi ed altri scritti*, Studi in memoria di A.E. Granelli, Roma-Milano, 1990, pp. 223 e ss.

era informata a specifici criteri fiscali (capacità contributiva, certezza dei rapporti giuridici e lotta all'evasione) ed extrafiscali (rafforzamento della struttura produttiva delle imprese)²⁰.

Il legislatore aveva dunque creato “un proprio concetto di imputazione al periodo d'imposta dei diversi componenti, terminologicamente ispirato al principio di competenza economica, ma di fatto costruito avendo riguardo ad esigenze del tutto diverse da quelle sottostanti il principio di rilevazione contabile”²¹.

In ogni caso, la normativa escludeva tendenzialmente il principio di cassa dalla determinazione del reddito d'impresa e sposava l'idea di fondo per la quale la determinazione del reddito di esercizio dovesse partire dalla “reale” capacità contributiva dell'impresa intesa come entità individuabile mediante l'applicazione della logica ragionieristica.

Con alcune variazioni, il cuore della “competenza tributaria” (art. 74 e 53, DPR 597, art. 75, DPR n.917/1986 e, dopo la riforma del 2004, art. 109, DPR n.917 del 1986) consiste ancora oggi nel far concorrere il costo o il ricavo solo laddove essi siano determinabili nell'ammontare e certi nell'esistenza.

Più precisamente e in linea tendenziale, i ricavi (e i costi) conseguenti alla compravendita di merci, materie prime e prodotti finiti, si considerano conseguiti (corrisposti) al momento della spedizione o della consegna, quelli conseguenti alla vendita di immobili al momento della stipulazione dell'atto e quelli conseguenti alle prestazioni di servizi al momento della loro ultimazione.

Completano il contesto normativo una serie di disposizioni speciali che precisano il peculiare concorso alla formazione del reddito di impresa da parte di specifici costi e ricavi²².

²⁰ A tale proposito, vi è chi ha paventato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega delle norme del Testo Unico per via delle importanti deroghe al principio della competenza cui l'art. 9, c. 2, lett. a), DPR n.597/1973 faceva richiamo (G. Nanula, *Il principio di competenza economica nella tassazione del reddito di impresa*, in Riv. Dir. fin. Sc. Fin., 1986, I, p. 223).

²¹ G. Tinelli, *Il reddito di impresa nel diritto tributario. Principi generali*, Giuffrè, 1991, pag. 235-236.

²² Per es., l'art. 94, Tuir sulla valutazione dei titoli, l'art. 101, c. 4, Tuir sulle sopravvenienze passive da mancato conseguimento di ricavi, l'art. 102, Tuir sugli ammortamenti, l'art. 105, Tuir sugli accantonamenti di quiescenza e previdenza, l'art. 106 relativo agli accantonamenti rischi su crediti, l'art. 107, Tuir in merito agli altri accantonamenti, l'art. 108 sulle spese relative a più esercizi, l'art. 110 sulle norme generali sulle valutazioni, ecc..

Sebbene la norma tributaria offra soluzioni concrete diverse dalla prassi contabile, la sua *ratio* non è così dissimile: l'idoneità alla contribuzione di quell'imprenditore è misurata dall'incremento patrimoniale generato per effetto dell'attività e non dalla percezione del denaro, ossia dalle sue disponibilità liquide.

Gli elementi di reddito sono acquisiti al patrimonio dell'impresa quali debiti o crediti²³ e, a fine anno, occorre effettuare operazioni di carattere valutativo o di rettifica che consentono di determinare con precisione i costi e i ricavi di competenza e di rinviare quelli relativi ad esercizi futuri.

Sarebbe però errato affermare che la percezione del denaro sia avulsa dalla determinazione del reddito secondo competenza²⁴.

L'incremento patrimoniale in cui gli elementi del reddito si risolvono è destinato a convertirsi fisiologicamente in denaro e, nel caso in cui ciò non avvenga, e cioè quando i crediti diventino inesigibili, si annulla il reddito in precedenza prodotto²⁵. In altre parole, l'incasso o il pagamento determinano stabilità della contribuzione.

Le regole sulla competenza subiscono delle varianti a seconda del soggetto passivo.

Infatti, per i soggetti IAS (dal 2008) e per le società diverse dalle micro-imprese (dal 2017), non operano i principi individuati dall'art. 109 Tuir. In estrema sintesi, in forza dell'art. 83 Tuir "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili"²⁶.

²³ A. Fantozzi-F. Paparella, *Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Padova, 2014, pag. 109.

²⁴ Peraltro, alcuni componenti del reddito vengono imputati per cassa: i dividendi, i compensi agli amministratori, la percezione degli interessi di mora. Queste ipotesi sono eccezioni alla regola della competenza in quanto perseguono specifici obiettivi: esigenze di semplificazione (contributi o liberalità ex art. 88, interessi di mora ex art. 109, c. 7) oppure necessità antielusive (dividendi ex art. 89 e compensi spettanti agli amministratori ex art. 95).

²⁵ Lo sfasamento tra emersione del diritto e movimentazione di cassa è tollerato sul versante della misurazione della idoneità alla contribuzione "in quanto tale tolleranza è incardinata nel rapporto negoziale". Detto in altri termini "il distacco tra momento di competenza e momento della movimentazione del denaro e, in questo caso, inequivocabilmente voluto dai protagonisti dell'operazione, cosicché il problema della possibile, mancata conversione dei crediti o dei debiti in oscillazioni del numerario è già scontato, a monte, in occasione del perfezionamento dell'accordo e non pone problemi sul versante della capacità contributiva" (M. Beghin, *Il reddito d'impresa*, Torino, 2014, pag. 38).

²⁶ In merito al coordinamento dei principi contabili internazionali con la normativa del Tuir sull'imputazione temporale si rinvia a G. Fransoni, *L'imputazione a periodo nel reddito d'impresa*

4. Brevi osservazioni sul criterio di cassa per le imprese minori: la capacità contributiva nell'epoca della crisi economica

Seguendo la traccia proposta, si deve ora rispondere alla domanda se la novella legislativa possa rappresentare un dovuto correttivo alle regole di determinazione del reddito d'impresa in un momento di crisi economica e, in ultima analisi, se l'art. 66 Tuir sia più coerente con il principio di capacità contributiva rispetto all'applicazione *tout court* delle regole della competenza.

Per capire quale sia il criterio più rispettoso dell'art. 53 Cost., occorre chiedersi che cosa sia la capacità contributiva delle imprese in un momento di crisi economica e cioè se sia ancora valida l'impostazione degli anni '70 che la indentifica con la "competenza contabile" quale punto di partenza per la determinazione del reddito di impresa.

A tale proposito, a mio avviso, l'attitudine a contribuire in un momento di crisi economica deve essere coerente con la difficoltà per le imprese di far fronte ai debiti a causa della difficoltà di riscuotere i propri crediti e di accesso ai finanziamenti²⁷.

Se ciò è corretto, la scarsità della liquidità diviene fattore importante (non l'unico) per individuare la capacità contributiva della singola impresa.

In questa prospettiva, dunque, la determinazione del reddito per cassa ai sensi dell'art. 66 Tuir è più coerente rispetto alla determinazione del reddito per competenza?

La risposta non mi pare scontata. Applicare il principio di cassa in luogo di quello di competenza ai ricavi e ai costi in un periodo di crisi economica potrebbe non

dei soggetti IAS/IFRS, in Corr. Trib., 2008, pag. 3153; A. Vicini Rocchetti, *Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all'art. 83 del Tuir una possibile soluzione ai dubbi interpretativi*, in Rass. Trib., 2008, p. 96; R. Michelutti, *IAS/IFRS e imputazione temporale*, in *La fiscalità delle Società IAS/IFRS*, G. Zizzo (a cura di), Milano, 2011, 99-134; G. Zizzo, in G. Falsitta (a cura di), *Manuale di Diritto Tributario, Parte Speciale*, Cedam, 2016, p. 328 e ss.

²⁷ Secondo Giovannini la "competenza" obbedisce all'idea espansionistica dell'economia alla quale partecipano le imprese: "l'idea, riferita ai tributi, vuole che le aziende paghino le imposte indipendentemente dalla disponibilità di liquidità propria. Espansione economica e dinamiche virtuose del capitale, consentono loro di ricorrere al credito e permettono alle banche di concederlo". Viceversa, con la recessione il credito di mercato è merce rarissima (A. Giovannini, *Il Re fisco e nudo, per un sistema equo*, Franco Angeli, 2016, pag. 158 e ss.).

corrispondere pienamente alla “capacità contributiva in tempo di crisi”.

Infatti, imputando gli elementi del reddito in base alla “competenza”, l’effetto della mancata riscossione di crediti (correlati a ricavi) è “bilanciato” dalla mancata corresponsione di debiti (correlati a costi): se è vero che l’impresa non riscuote i suoi crediti e che essi concorrono quali ricavi a determinare il reddito di periodo, è anche vero che i costi, anche senza l’uscita monetaria, concorrono comunque a diminuire la base imponibile. Inoltre, come si è in precedenza notato, nella logica della competenza tributaria, e in particolare dell’art. 101, c. 5 e 5-bis, Tuir (perdite su crediti), è la movimentazione finanziaria che determina la definitiva acquisizione del ricavo o del costo.

Applicando il principio di cassa ai sensi dell’art. 66 Tuir, la base imponibile diminuisce solo se a fronte della percezione dei ricavi si ha una corresponsione dei costi: se un’impresa non versa le somme ai propri fornitori per l’acquisto merci o per prestazione di servizi perché, ad esempio, deve restituire debiti contratti verso le banche, non può nemmeno dedurre i relativi costi.

Se allora il legislatore vuole realmente che la scarsità di liquidità delle imprese concorra a individuare la capacità contributiva in un momento di crisi economica,²⁸ si potrebbe ipotizzare un’imputazione dei ricavi sulla base del principio di cassa e il mantenimento delle regole della competenza per la determinazione dei costi²⁹.

²⁸ “Mentre in una economia che gira la competenza può essere indice di una capacità contributiva effettiva, in tempo di crisi, invece, non può esserlo, potendo quel presidio di costituzionalità essere assicurato solo e soltanto dal principio di cassa” (M. Versigliani, *Il “reddito liquido”: lineamenti, argomenti ed esperimenti*, Riv. Dir. Trib., 2014, pag. 743).

²⁹ Sul punto si veda A. Giovannini, *Il Re fisco e nudo, per un sistema equo*, Franco Angeli, II Ed., 2016, pag. 159.